

TAR Sicilia, sez. III, sentenza 17 - 20 luglio 2017, n. 1935

Presidente Cogliani - Relatore Cappellano

Fatto e diritto

A. - Con il ricorso in epigrafe, notificato via pec il 7 giugno 2017 e depositato il 29 giugno, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 marzo 2017, con il quale il competente Ufficio del Comune di Terrasini ha acquisito al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, il bene, già di proprietà dell'odierna istante, catastato al foglio di mappa 14, particella n. 956 (già 920/B, già 366), quantificando la somma a titolo di indennizzo.

Espone, al riguardo, che il Comune intimato ha adottato tale provvedimento in esecuzione della sentenza n. 3141/2014 di questo T.A.R., di condanna dell'ente locale alla restituzione del bene o all'acquisizione tramite un valido titolo di acquisto; nonché, della sentenza di questo T.A.R. n. 2123/2016, di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza della prima decisione.

Deduce le censure di eccesso di potere, violazione di giudicato, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, dolendosi sia della tardiva adozione del provvedimento impugnato, in violazione dei termini assegnati dal T.A.R.; sia, della quantificazione dell'indennizzo, in asserita violazione dei criteri stabiliti da questo Tribunale.

B. - Il Comune di Terrasini non si è costituito in giudizio.

C. - Alla camera di consiglio del giorno 17 luglio 2017, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; quindi, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., ha indicato alcuni profili di inammissibilità del ricorso, con riferimento al deposito oltre il termine dimezzato, alla notifica via pec senza indicazione dell'elenco dal quale sono stati estratti gli indirizzi; nonché, al profilo della giurisdizione con riferimento alla contestazione del quantum dell'indennizzo. Dopo alcuni chiarimenti, il ricorso è stato posto in decisione.

D. - Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata alla parte presente dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.

Il ricorso è irricevibile per tardivo deposito.

L'art. 119 cod. proc. amm. (Rito abbreviato comune a determinate materie) stabilisce, per quanto qui di interesse, ai commi 1 e 2, che:

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

(...omissis...)

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

(... omissis...)

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

La disposizione prevede, pertanto, la regola del dimezzamento dei termini – tra cui il termine per il deposito del ricorso – relativi ad una delle controversie elencate nel primo comma, tra cui quelle contemplate dalla lettera f), relativa ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di espropriazione di aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche di pubblica utilità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 2016, n. 3689; C.G.A., 21 gennaio 2015, n. 47).

Nel caso di specie trova senz'altro applicazione la su riportata disposizione processuale, atteso che oggetto del ricorso è il provvedimento di acquisizione sanante disciplinato dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, avente, per consolidata giurisprudenza, un'effettiva valenza espropriativa, di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell'ente (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1603; Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4123; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 7 giugno 2010, n. 7237).

Si ricade, pertanto, nell'ambito applicativo del citato art. 119, il quale, alla lettera f), indica espressamente tra gli atti soggetti a tale regime processuale "i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità"; con dimezzamento del termine di deposito ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119.

Deve, altresì, rammentarsi che, in base all'art. 45, co. 1, cod. proc. amm. il ricorso deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica (termine ordinario): nel caso di specie il ricorso, notificato al Comune di Terrasini il 7 giugno 2017, è stato depositato il 29 giugno 2017 e, pertanto, oltre il termine (dimezzato) di quindici giorni dalla notifica.

Il gravame deve, quindi, essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito.

Deve, per completezza, rilevarsi che non risulta dagli atti di causa una rituale notifica via pec, in quanto effettuata a tre indirizzi del Comune di Terrasini (sindacoterrasini@pec.it; protocolloterrasini@pec.it; lavoripubbliciterrasini@pec.it), per i quali non consta che siano stati estratti dall'elenco presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 16, co. 12, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012), come modificato dal d.l. n. 90/2014 (conv. dalla l. n. 114/2014), richiamato dall'art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico); nonché, ai sensi dell'art. 16 ter, co. 1 bis, del d.l. n. 179/2012, il quale estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter (per una esaustiva ricostruzione dell'evoluzione normativa sulle notifiche via pec alle amministrazioni pubbliche, v. T.A.R. Sicilia, Sez. III, sentenza breve n. 1842/2017).

Nel fare rinvio, per esigenze di sintesi, alla motivazione della sentenza appena citata, dal complesso di tali disposizioni si evince che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto

effettuare la relativa comunicazione entro il 30 novembre 2014.

Va, infine, osservato che, ove parte ricorrente intendesse contestare il quantum dell'indennizzo stabilito nel provvedimento impugnato, la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. Civ., SS.UU., 25 luglio 2016, n. 15283; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2682).

E. - Per quanto attiene alle spese di giudizio, deve rilevarsi che:

- considerata l'irricevibilità del ricorso, va revocata l'ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto n. 134/2017;

- nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, atteso che il Comune di Terrasini non si è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Revoca l'ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.